



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

Deliberazione n. **56** del **28.09.2016**

Soggetta a comunicazione ai capigruppo consiliari

con elenco Prot. n. 3942 del 07.10.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Rilevazione annuale del personale in soprannumero ed in eccedenza (Art. 33 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) Modifica programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di settembre alle ore 17.30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Presenti	Assenti
Sindaco	BARBAZZA Enrico	X	
Assessore	PRELLI Daniele - Vice Sindaco	X	
Assessore	BESANA Claudio	X	
TOTALE		3	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico** – **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011, stabilisce che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente alla rilevazione delle eccedenze di personale ed in mancanza non possono procedere ad assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualsiasi tipologia di contratto a pena di nullità degli atti posti in essere;
- che ai sensi dell'art 39, comma 1, della Legge n. 449/97 gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- che in base al combinato disposto dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6, commi 3,4 e 6 del D.Lgs. 165/2001, gli enti locali sono tenuti a determinare, a scadenza triennale, le dotazioni organiche, verificando gli effettivi fabbisogni, nonché all'approvazione di un programma triennale del fabbisogno di personale, coerente con la programmazione finanziaria;

Visto l'art. 76 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6.08.2008, n.133, che pone in capo agli Enti, sottoposti al Patto di stabilità interno, l'obbligo di assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, demandando al decreto del presidente del consiglio dei ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione di parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio. Fino all'emanazione del decreto è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato che a decorrere dall'anno 2013 il Comune di Malesco è assoggettato al patto di stabilità interno e pertanto vengono richiamate le suddette normative:

- l'art. 1 comma 557 della L. 296/2006, come integrato dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010, in particolare quanto alla disposizione: *“gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale...”*;
- l'art. 16 del D.L. 113/2016 convertito in Legge 160/2016 con cui è stato abrogato l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con la conseguenza che viene meno l'obbligo di riduzione del rapporto spesa del personale su spesa corrente restando, tuttavia, fermi gli altri vincoli e limitazioni previsti dalla normativa ancora vigente;
- l'art. 76 comma 4 del D.L. n. 112/2008 che vieta agli enti, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- l'art. 76 comma 7, del D.L. n. 112/2008 come modificato dall'art. 4 comma 103, lett. a) L. n. 183/2011 e da ultimo, dall'art. 4 ter, comma 10 D.L. n. 16/2012 convertito con L. n. 44/2012 in tema di divieti assunzioni di personale;

Richiamato l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 in forza del quale: *“(...) Negli anni 2014 e 2015 le regioni ed autonomie locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (...)”*;

Richiamato, quanto alle assunzioni a titolo di lavoro flessibile:

- l'art. 9 comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, come modificato dal comma 102 dell'art. 4 della L. n. 183/2011 e successivamente dall'art. 4 ter, comma 12, del D.L. 16/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012;

- la deroga per gli enti locali all'art. 9 comma 28, introdotta dall'art. 1 comma 6-bis del D.L. n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2012;

Vista la vigente dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. 36 del 12.06.2001 che prevede n. 8 posti totali dei quali ad oggi coperti n. 6;

Dato atto che il rapporto tra dipendenti e popolazione è di 1 dipendente ogni 245,66 abitanti;

Constatato che non sussistono situazioni di eccedenza o di soprannumero di personale dipendente;

Atteso che durante il 2015 si è verificata una cessazione dal servizio per pensionamento di n.1 unità di Operaio specializzato autista scuolabus cat. B3;

Visto la precedente deliberazione della Giunta Comunale n.23 del 20.04.2016 con cui è stato approvato il programma triennale di fabbisogno di personale 2016/2018 redatto sulla base delle valutazioni dei Responsabili dei Servizi, comprensivo anche delle assunzioni flessibili;

Ritenuto, con riferimento alle possibilità assunzionali previste dalle vigenti norme, come sopra richiamate che:

- tra i "cessati" debbono essere conteggiati esclusivamente i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed - ex art. 14, comma 7, del D.L. 95/2012 *"le cessazioni dal servizio per processi di mobilità (...) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare a nuove assunzioni (...)";*
- la mobilità volontaria è da considerare "neutra" se operata tra enti soggetti a vincoli sulle assunzioni e, pertanto, in uscita non deve essere conteggiata tra le cessazioni così come in entrata non deve essere considerata tra le assunzioni (cfr. art. 1, comma 47, L. 30/12/04, n. 311; circolari F.P. n. 4/2008, Corte dei Conti Lombardia n. 443 del 2010);
- la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio (modalità già stabilita in analoga situazione dai DPCM 16/2/2006 attuativi dell'art. 1, comma 198, della legge 266/2005);
- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;
- è possibile utilizzare, l'anno successivo, facoltà assunzionali o frazioni non utilizzate (cfr. Corte dei Conti sez. regionale controllo per la Toscana, deliberazione n. 176/2012/PAR, Corte dei Conti, sezione Regionale Marche, con la delibera numero 29/2012/PAR del 14/06/2012). In particolare si precisa che ex art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 *"(...) A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (...)";*
- tanto i risparmi per le cessazioni quanto i costi delle assunzioni vanno calcolati al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP;

Dato atto che questa Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale;
- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015;

- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2014 è inferiore alla spesa dell'anno precedente, parametro che risulta ancor più rispettato anche con riguardo al comma 5bis dell'art. 3, dl 90/2014, in base alla quale a decorrere dal 2014 gli enti locali assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (triennio 2011 – 2013) e , comunque, tale disposizione risulta abrogata dal D.L. 113/2016 sopra citato;
- con Deliberazione della Giunta n. 55/2016 è stato approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ex d.lgs. 198/2006 per il periodo 2016/2018;

Richiamati, per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti:

- le norme vigenti in materia di progressioni di carriera ed in particolare gli articoli 24, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n° 150 e 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- le norme vigenti in materia di mobilità del personale ed in particolare gli articoli 30 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- l'articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: *“Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.”*;

Ritenuto opportuno tenere conto dell'art. 1 comma 424 della Legge di stabilità 2015 n.190/2014 che recita: *“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296(.....) Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”*;

Richiamato il comma 228 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) secondo cui gli Enti locali, nel triennio 2016-2018, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente e che, per l'anno 2016, agli Enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, è prevista la possibilità di turn over pari al 100% della spesa del personale cessato;

Rilevato che il Comune di Malesco rientra nella fattispecie evidenziata all'ultimo periodo del precedente capoverso potendo quindi procedere ad assunzioni nel limite del 100% delle cessazioni registratesi nel triennio precedente;

Osservato che l'articolo 3 del D.L. 90/2014 ha previsto che è consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (2013-2015);

Visto l'art. 16 comma 1-ter del D.L. 133/2016 convertito in Legge 160/2016 secondo cui *“nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità”*;

Evidenziato, da ultimo, come con nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. DFP 0042335 P-4.17.1.7.3 dell'11.08.2016 ex art. 1 comma 234 della L. 208/2015 gli enti locali siti nella Regione Piemonte possono procedere a ripristinare le ordinarie facoltà di assunzione atteso che non risulta altro personale da ricollocare in mobilità ai sensi dei commi 424 e 425 della Legge 190/2014;

Considerata la possibilità di integrare e modificare in qualsiasi momento la programmazione approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione, anche con riferimento alla possibilità di sostituire eventuali cessazioni dal servizio;

Dato atto che sono stati acquisiti sulla presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e smi;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di dare atto, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come riscritto dall'art. 16 della Legge n.183/2011 che per il corrente anno 2015 nel Comune di Malesco non vi è eccedenza di personale, né personale in soprannumero;
2. Di modificare la programmazione di assunzioni di personale per il triennio 2016/2018 tenendo conto da ultimo dell'art. 1 comma 424 della Legge di Stabilità 2015 n.190 del 23.12.2014 e smi e dell'art. 16 comma 1-ter del D.L. 133/2016 convertito in Legge 160/2016;

ANNO 2016 TEMPO INDETERMINATO

- n. 1 dipendente categoria B3 settore tecnico Operaio specializzato autista autocarri e scuolabus

ANNO 2017

- non sono previste assunzioni;

ANNO 2018

- non sono previste assunzioni;

3. Di dare atto del piano dei pensionamenti/cessazioni del personale in servizio presso l'Ente, predisposto dall'ufficio personale che permette di computare i seguenti pensionamenti/cessazioni:

- n. 1 unità del personale per l'anno 2015 (01.03.2015);

4. Di dare atto che la suddetta programmazione è conforme e coerente con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento spesa di personale e di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni;
5. Di riservarsi di integrare o modificare il presente atto in seguito a successive e diverse esigenze dell'Ente, coerentemente ad eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire;
6. Di autorizzare il Responsabile del Servizio di porre in essere gli atti necessari per dare attuazione alla programmazione del fabbisogno del personale;
7. Di trasmettere la presente deliberazione al Revisore dei Conti;
8. Di comunicare il contenuto della presente deliberazione alla RSU;
9. Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e smi.

Parere di regolarità tecnica

Visto: con parere favorevole

Data: 28/09/2016

Il Responsabile del Servizio Segreteria
F.to Dr. Antonella Salina

Parere di regolarità contabile

Visto: con parere favorevole

Data: 28/09/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 07.10.2016, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267)

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line il giorno 07.10.2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Li, 07.10.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Malesco, lì 07.10.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella